

Codici a specchio: basta confusione, facciamo chiarezza

di Gianfranco Amendola e Mauro Sanna

1. PREMESSA

Già più volte su questo sito¹ ci siamo occupati della problematica dei "codici a specchio" e cioè di quei rifiuti classificati con codici CER "speculari", la cui qualifica (pericolosi o no) dipende dall'accertamento delle proprietà di pericolo che il rifiuto possiede. Accertamento dettagliatamente specificato dall'art. 13, comma 5, della legge 116/2014,² che giova rileggere:

Art. 13, comma 5

b-bis) all'allegato D alla parte IV (ELENCO DEI RIFIUTI) e' premessa la seguente disposizione:

"Classificazione dei rifiuti:

1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE.

2. Se un rifiuto e' classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso e' pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione.

3. Se un rifiuto e' classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso e' non pericoloso senza ulteriore specificazione.

4. Se un rifiuto e' classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto e' pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguenti:

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso:

- la scheda informativa del produttore;*

¹ Cfr. per tutti il nostro *Voci a specchio: l'Ordine dei chimici critica la Cassazione per distorta interpretazione della legge* in www.industrieambiente.it, marzo 2017, cui si rinvia anche per richiami e citazioni

² Cfr. M. Sanna - Guida alla nuova classificazione dei rifiuti, ottobre 2015, ATENA Consulting srl, Frosinone

- *la conoscenza del processo chimico;*
- *il campionamento e l'analisi del rifiuto;*

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso:

- *la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi;*
- *le fonti informative europee ed internazionali;*
- *la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto;*

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti delle caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettuazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo.

5. Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del principio di precauzione.

6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione".

Così come giova rileggere l'applicazione di questi principi effettuata dalla Cassazione nel 2016:

Cass. Sez. III n. 46897 del 9 novembre 2016 (Ud 3 mag 2016)

Quanto alle modalità di caratterizzazione, va preliminarmente evidenziato che la classificazione di un rifiuto identificato da un "codice a specchio", e la conseguente attribuzione del codice (pericoloso/non pericoloso) compete al produttore/detentore del rifiuto; ne consegue che, dinanzi ad un rifiuto con codice "a specchio", il detentore sarà obbligato ad eseguire le analisi (chimiche, microbiologiche, ecc.) necessarie per accertare l'eventuale presenza di sostanze pericolose, e l'eventuale superamento delle soglie di

concentrazione; solo allorquando venga accertato, in concreto, l'assenza, o il mancato superamento delle soglie, di sostanze pericolose, il rifiuto con codice "a specchio" potrà essere classificato come non pericoloso. Aderendo alla diversa prospettiva dedotta dal ricorrente, invece, ne deriverebbe che il detentore di un rifiuto con codice "a specchio" potrebbe classificarlo come non pericoloso, e di conseguenza gestirlo come tale, in assenza di analisi adeguate; ma tale interpretazione, oltre ad essere in contrasto con gli obblighi di legge, è evidentemente eccentrica rispetto all'intero sistema normativo che disciplina la gestione del ciclo dei rifiuti, ed al principio di precauzione ad esso sotteso. Le modalità di caratterizzazione, del resto, sono state esplicitate dall'art. 13, comma 5 bis, d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, che ha aggiunto all'Allegato D del d.lgs. 152 del 2006 un art. 1, rubricato "Classificazione dei rifiuti".....

Pertanto, compete al detentore del rifiuto dimostrare in concreto che, tra i due codici "a specchio", il rifiuto vada classificato come non pericoloso, previa caratterizzazione dello stesso; in mancanza, il rifiuto va classificato come pericoloso (art 1, comma 6, Alleg. D).

Rinviando a scritti precedenti per approfondimenti, giova anche ricordare in premessa che recentemente, in dottrina si è affermato che le disposizioni di legge sopra riportate sarebbero state "spazzate via" dalle modifiche della normativa comunitaria del 2014. Affermazione che, tuttavia, è risultata priva di fondamento³.

Se oggi torniamo sull'argomento è perché recentemente è stato pubblicato un interessante articolo che rimette garbatamente in discussione, sotto il profilo eminentemente tecnico, le conclusioni cui è giunta la Cassazione nella sentenza sopra citata, rifacendosi, in sostanza alla tesi probabilistica (v. appresso) da noi non accolta⁴.

2 LA PROCEDURA TRAMITE ANALISI CHIMICA

Per comprendere i termini della questione oggi prospettata giova partire dalla legge, e, in particolare dalla lettera a) della premessa introdotta nel 2014 (v, sopra) circa la individuazione dei composti presenti nel rifiuto attraverso il campionamento e l'analisi del rifiuto.

³ AMENDOLA *Codici a specchio: arriva il partito della scopa*, in www.industrieambiente.it, aprile 2017

⁴ FORMENTON, FARINA, SALGHINI, TONELLO, ALBRIZIO, *La classificazione dei rifiuti con codici a specchio e la "probatio diabolica"*, in www.lexambiente.it, 26 aprile 2017

In proposito, esistono due orientamenti, che potremmo chiamare della probabilità e della certezza⁵.

1) Secondo i fautori della tesi probabilistica⁶, la procedura da utilizzare per determinare la composizione di un rifiuto è mutuata da quella seguita nelle analisi chimico cliniche, ad esempio quelle del sangue o delle urine. L'obiettivo di tali analisi è però solo quello di stabilire la concentrazione di determinati parametri individuati a priori per pervenire ad una specifica diagnosi; esse non sono quindi finalizzate a conoscere la composizione di un determinato campione di urina o di sangue ma solo alla determinazione di parametri prefissati. Lo scopo di queste analisi è perciò del tutto opposto a quello che si persegue nell'analisi di un rifiuto in cui non sono prefissate le sostanze da ricercare che rappresentano invece proprio le incognite da rilevare.

In altri termini, la metodologia solitamente impiegata nella caratterizzazione di un rifiuto ai fini della sua classificazione è quella di individuare la sua composizione verificando se determinati composti, scelti spesso a caso o sulla base degli standard preconfezionati disponibili nel laboratorio di analisi, siano presenti o meno nel rifiuto.

In questo modo, però, una analisi finalizzata a determinare la composizione di un rifiuto di fatto si trasforma in una sorta di lotteria. Infatti la individuazione delle sostanze presenti nel rifiuto, considerato che il numero di quelle impiegate come standard è comunque esiguo rispetto alle sostanze che possono essere presenti e considerata anche la assoluta ignoranza della composizione del rifiuto, con tale metodica risulta abbastanza difficile se non impossibile. Tanto più che i pacchetti preconfezionati di sostanze standard in commercio non sono certo riferibili ad un particolare tipo di rifiuto, anzi costituiscono essi stessi un fattore limitante dell'analisi da eseguire perché spesso possono divenire di fatto la motivazione dei parametri scelti da dosare.

Appare, quindi, evidente che con tale modalità di caratterizzazione non potranno mai essere soddisfatte le esigenze fissate dalla normativa che sono quelle di stabilire se nel rifiuto sono presenti o meno sostanze pericolose, perché manca la premessa indispensabile: la conoscenza, cioè, della composizione del rifiuto, la quale non potrà mai essere raggiunta con tale metodica. Infatti, *indovinare* con tale metodica, i composti presenti in un rifiuto tra le migliaia possibili, per rimanere nell'esempio dell'analisi

⁵ Cfr. in proposito il nostro articolo citato alla nota precedente

⁶ cui aderiscono anche FORMENTON ecc., *cit*

chimica/lotteria, è come vincere un terno al lotto ; né d'altra parte è possibile escludere a priori la presenza di determinate sostanze, sulla base della probabilità o meno che siano presenti. Tanto più che escludere dalla ricerca una sostanza perché la sua presenza in un rifiuto non è probabile, appare veramente azzardato; specie se esso non proviene da un processo produttivo specifico, cioè non sia un rifiuto regolarmente generato.

Questo avviene ad esempio quando esso è :

-il risultato di una miscelazione di rifiuti diversi, a sua volta frutto di una o più miscele precedenti,⁷ (Codice CER 191211* altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, Codice CER 191212 altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce190111*)

-una cenere di combustione,⁸ (Codice CER 190113* ceneri leggere contenenti sostanze pericolose , CER 190114 ceneri leggere diverse da quelle di cui alla voce190113*; CER 190111* ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose, CER 190112 ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce190111*);

- un percolato,⁹ (Codice CER 190702* percolato di discarica contenente sostanze pericolose, Codice CER 190703 percolato di discarica diverso da quello di cui alla voce190702*).

2) La tesi della certezza parte, invece, dalla premessa che, per stabilire se nel rifiuto sono presenti o meno sostanze pericolose, occorre prima determinare la composizione del rifiuto stesso. Un rifiuto, infatti, può, in generale, considerarsi una miscela di sostanze e composti chimici, spesso organici, rispetto alla quale la procedura da adottare è facilmente reperibile in tutti i manuali di chimica e prevede non solo i passaggi che devono essere eseguiti, ma anche la loro successione, al fine di individuare i vari composti contenuti sulla base delle specifiche proprietà derivanti dalla loro struttura e dai gruppi funzionali che li caratterizzano.

Applicando tale metodica sarà perciò necessario prima separare i gruppi di sostanze costituenti la miscela sulla base dei loro gruppi funzionali per poi identificare, una per una, le singole sostanze che li costituiscono.

⁷ Cfr. Sanna *La gestione del rifiuto con codice CER 191212* in www.industrieambiente.it, Novembre 2011

⁸ Cfr. Sanna *La gestione delle ceneri* in www.industrieambiente.it, Aprile 2017

⁹ Cfr. Sanna *H 15: Una caratteristica di pericolo dimenticata* in www.industrieambiente.it, Marzo 2013

Per la separazione dei diversi gruppi di sostanze, sfruttando le loro differenze di volatilità e solubilità nei diversi solventi, si ricorrerà a metodi chimici e fisici. Su questi criteri si basa appunto la sistematica di Staudinger, messa a punto negli anni '30 del secolo scorso e ripresa successivamente dai vari manuali, che naturalmente potrà essere adattata impiegando le moderne strumentazioni. Separate le diverse classi di sostanze presenti (quali, ad esempio, le ammine, le ammidi, i fenoli, le aldeidi, i nitro composti, ecc.), si procederà al loro riconoscimento utilizzando i metodi strumentali attualmente disponibili.

Solo una volta avvenuto il riconoscimento delle sostanze si potrà passare al loro dosaggio quantitativo utilizzando anche in questo caso i moderni metodi strumentali.

E' evidente, quindi, che questa metodologia è ben differente da quella sopra descritta al punto A), con la quale per determinare la composizione di un rifiuto si tenta di fatto di indovinare i composti chimici in esso presenti. Così come è anche evidente che andare a verificare direttamente se delle specifiche sostanze, di cui si possiedono gli standard di riferimento, sono presenti in un rifiuto è certamente una scorciatoia rispetto alla procedura qui sopra descritta ma altrettanto certamente non consente di raggiungere gli obiettivi di conoscenza voluti dalla legge, in quanto, come già abbiamo rilevato, ha due limiti :

- per individuare direttamente le sostanze presenti e non solo i gruppi di sostanze distinti per gruppi funzionali dovrebbero essere disponibili tutti gli standard relativi alle sostanze presenti nel rifiuto che in molti casi sono tutte possibili e tutte sconosciute;
- per classificare il rifiuto sarebbe poi necessario dosare tutte le sostanze rilevate una per una per determinare la loro concentrazione

Risulta chiaro, quindi, che tale metodica non consente di determinare la composizione completa del rifiuto ma può essere appena sufficiente a determinare, per tentativi, la presenza o l'assenza di un ridotto numero di sostanze in esso presenti (quelle, cioè, fornite dai pacchetti di standard in commercio); tanto è vero che è costretta a ricorrere, come abbiamo visto, al criterio della probabilità, certamente non previsto dalla normativa in vigore, e a parlare, proprio per la aleatorietà dei risultati conseguibili, di "*probatio diabolica*".

In conclusione, l'unica possibilità per classificare un rifiuto verificando se in esso sono o no presenti sostanze pericolose di natura organica è quella di rassegnarsi ed applicare, senza scorciatoie, la sistematica classica dell'analisi dei miscugli sopra descritta, evitando

metodologie che non trovano alcun riscontro nei manuali di chimica organica e non consentono di raggiungere gli obiettivi di conoscenza voluti dalla legge.

Per quanto riguarda invece i rifiuti di natura inorganica, specie se costituiti da composti contenenti metalli, rilevati inizialmente in modo qualitativo come parametri aspecifici, (ad esempio come composti del rame) da essi sarà possibile poi, ricavare stechiometricamente i singoli composti che possono costituirli, che poi riconosciuti analiticamente, possono essere dosati.¹⁰

3. I METODI DI PROVA

La decisione 2000/532/Ce come modificata dalla Decisione della Commissione 2014/955/UE prevede che per le classi di pericolo HP1 (esplosivo), HP2 (Comburente), HP3 (Infiammabile), HP12 (liberazione di gas a tossicità acuta) e HP15 (Rifiuto che non possiede una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente) non essendo stabilite concentrazioni che è possibile verificare mediante analisi chimica, la verifica se un rifiuto cui competono due codici speculari presenti o meno le caratteristiche di pericolo dovrà avvenire mediante metodi di prova.

Diversamente per le caratteristiche di pericolo HP4 Irritante-irritazione cutanea e lesioni oculari HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione; HP6, Tossicità acuta; HP7 Cancerogeno; HP8 Corrosivo; HP10 Tossico per la riproduzione; HP11 Mutageno; HP13 Sensibilizzante e HP14 ecotossico, quando un rifiuto non può essere caratterizzato mediante analisi chimiche, perché queste non sono utilizzabili o non sono idonee allo scopo o di difficile esecuzione si potrà procedere ad

¹⁰ Guidance Document On the classification and assessment of waste, Draft version from 08 June 2015, European Commission. Chapter 3.2.1

If the composition of the waste cannot be determined by using aforementioned data sources, a further analysis and sampling of the waste is necessary. Please note that in 739 particular regarding inorganic substances, chemical analysis may not determine the specific compounds within a waste but only identify individual cations and anions. In order to identify the whole compounds, the waste holder hence needs to further analyse the waste or apply detailed knowledge of the process/ activity that generated the waste in question.

In case it can be determined which substances are present in the waste it needs to be assessed whether these substances are hazardous. To find out if the substance is hazardous and how its chemical classification looks like, please refer to the guidance given by Annex B. Finally, if the composition of the waste is unclear and if there is no possibility for further clarification in line with the steps outlined in the next chapters, the waste is to be classified as hazardous.

individuare le eventuali caratteristiche di pericolo mediante metodi di prova con le modalità e nei limiti previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n.1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana..

Perciò il produttore del rifiuto, per queste ultime classi di pericolo, quando la caratterizzazione chimica non è attuabile in modo esaustivo al fine di pervenire ad una corretta classificazione (o comunque quando essa è insufficiente) o perché la preferisce in quanto i risultati ottenuti con i metodi prevalgono sui risultati delle caratterizzazioni chimiche, potrà procedere ad individuare le caratteristiche di pericolo, utilizzando questi ultimi.

Il produttore dovrà comunque tenere conto che i metodi di prova sono specialistici e spesso di difficile esecuzione e costosi ed essi, come anche le caratterizzazioni chimiche, nel caso di rifiuti non regolarmente generati in un processo produttivo dovranno essere ripetuti lotto per lotto.

In questa situazione pertanto sarà necessario verificare quali sono i metodi di prova previsti dal regolamento (Ce) n. 440/2008. e nel caso questi non siano applicabili sarà necessario verificare quali siano altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale, tenendo conto dell'articolo 7 del regolamento (Ce) n.1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana. A tal fine potrà risultare utile rifarsi, tra le altre pubblicazioni, anche a quanto previsto da... *Guidance on the classification and assessment of waste (1st edition 2015) Technical Guidance WM3* pubblicato dalle Agenzie per l'ambiente del Regno Unito

4. IL CERTIFICATO DI ANALISI

Il certificato di analisi o rapporto di prova previsto dalla Norma UNI EN 17025 (Norme di buona pratica di laboratorio) deve contenere soltanto i parametri indagati, i risultati ottenuti nel dosaggio, l'unità di misura con cui si esprime il risultato ed il metodo di analisi impiegato.

Nella realtà italiana i certificati di analisi che accompagnano le operazioni di gestione di un rifiuto sono spesso costituiti da voluminosi incartamenti, anche di quindici pagine, in cui sono presenti elenchi lunghissimi di parametri indagati mediante analisi (specifiche ed aspecifiche). A prima vista, si potrebbe, quindi, supporre che il rifiuto sia stato

assoggettato ad una analisi completa, complessa ed adeguata a determinare la sua composizione; ma non è così. Infatti, in generale, la voluminosa analisi sopra detta è frutto della tesi probabilistica e, quindi, non è altro che un elenco di composti pericolosi, contenuti nei diversi pacchetti di standard in commercio, di cui il laboratorio ha semplicemente verificato la presenza nel rifiuto, anche indipendentemente dal tipo di rifiuto e dalla sua origine.

Se poi si esamina più in dettaglio la voluminosa documentazione analitica sopra detta, si rileva che molte delle sostanze ricercate non sono risultate rilevabili perché al di sotto della sensibilità del metodo utilizzato e quindi di fatto risultano assenti.

In tal modo, quindi, l'analisi a cui è stato assoggettato il rifiuto non solo non ha determinato le sostanze presenti e quindi la composizione del rifiuto, ma il risultato raggiunto è stato, invece, quello di individuare quali fossero di fatto le sostanze assenti nel rifiuto stesso.

Tuttavia, frequentemente il documento con il quale si riportano i risultati di analisi non è solo un certificato di analisi o rapporto di prova ma è di fatto una vera e propria relazione di consulenza in cui il chimico analista fornisce al produttore la classificazione di un rifiuto: a volte con le conclusioni, altre con la discussione dei risultati ovvero con una relazione allegata.

4. LA RESPONSABILITA' DEL PRODUTTORE E DEL CHIMICO ANALISTA

In questo modo, si attua di fatto una vera e propria monetizzazione della classificazione, e in particolare della scelta del codice a specchio da assegnare al rifiuto, che viene così trasferita (o almeno si tenta di trasferire) dal produttore al chimico analista.

In proposito, occorre considerare che, a norma di legge¹¹, l'onere della classificazione compete comunque sempre al produttore o detentore del rifiuto indipendentemente dalla circostanza che la metodica utile o utilizzata per determinare le caratteristiche di pericolo del rifiuto sia la caratterizzazione chimica del rifiuto o un metodo di prova.

In ogni caso, quindi, ci sembra del tutto condivisibile l'affermazione secondo cui "*il certificato di classificazione dovrebbe essere firmato dal produttore e contenere come allegato i certificati di analisi firmati dal chimico*"¹².

¹¹ Premessa all'allegato D alla parte quarta inserita dall'art. 13, comma 5 legge 116 /2014, la quale stabilisce che "*la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER*"

¹² FORMENTON ecc., *op.loc. cit.*

Ciò premesso, si deve rilevare che procedere alla caratterizzazione di un rifiuto, a cui competono due codici speculari, mediante analisi al fine di classificarlo con il codice non pericoloso, non costituisce un obbligo del produttore ma è solo una sua scelta; egli infatti potrebbe fare a meno di caratterizzarlo classificandolo direttamente come pericoloso. Per fare questa scelta, il produttore prenderà in considerazione da un parte il costo delle analisi e dall'altra la differenza tra il costo di smaltimento da affrontare per il rifiuto classificato come pericoloso e quello invece minore se il rifiuto fosse classificato come non pericoloso. Tuttavia, nel computo dei costi il produttore deve anche considerare che, nel caso un rifiuto non risulti regolarmente generato sempre da uno stesso processo, come ad esempio un rifiuto proveniente da un impianto di trattamento di rifiuti, la sua caratterizzazione per la individuazione del codice CER non potrà avvenire un sola volta ma dovrà essere ripetuta per ciascun lotto prodotto nel trattamento del rifiuto da trasferire a terzi per il recupero o lo smaltimento.

Comparando questi costi, il produttore può così scegliere quale sia la gestione del rifiuto economicamente più conveniente.

E' però evidente che se l'analisi è incompleta (come avviene aderendo alla tesi probabilistica), il costo sarà minore ma in tal caso il produttore dovrà assumersene il rischio.¹³

In altri termini, non c'è dubbio che, qualora, in caso di classificazione secondo la tesi della probabilità, al produttore venga contestato un reato per la errata attribuzione del codice a specchio, il chimico analista autore della classificazione errata potrebbe essere chiamato a risponderne in sede penale come concorrente nel reato stesso. Il che, tuttavia, non esclude affatto la responsabilità del produttore o del gestore del rifiuto il quale è,

¹³ E' la stessa dottrina che aderisce alla tesi probabilistica (FORMENTON ecc., *op.loc.cit.*), del resto, ad evidenziare giustamente che "spetta al produttore decidere a quali prove e tecniche analitiche rinunciare, sulla base dei costi delle stesse e della scarsa probabilità che alcune classi di sostanze, determinabili con quelle tecniche, siano presenti. Deve mettere in conto, tuttavia, il rischio che la presenza di qualche sostanza gli possa in questo modo sfuggire e sia messa, successivamente, in risalto dagli enti di controllo i quali sicuramente non limitano la ricerca a poche analisi ma, in generale, utilizzano un ampio spettro di tecniche analitiche perché spesso la provenienza del rifiuto non è certa oppure il produttore non è affidabile o perché, in sede di controllo, la regola regia è il dubbio. Purtroppo con ulteriore gravame per il produttore, la classificazione dei rifiuti non si effettua su tutte le partite di un rifiuto ma saltuariamente nel tempo e questo potrebbe comportare che una partita, pure correttamente classificata dal produttore, sia poi contestata da una classificazione fatta dagli organi di controllo su una partita diversa. Per tutelarsi, il produttore dovrebbe classificare ogni partita di rifiuto, operazione praticamente impossibile a causa dei costi e dovrà quindi far conto sulla buona stella che il rifiuto mantenga le sue caratteristiche di pericolosità invariate nel tempo, almeno fra una prima classificazione e la successiva."

comunque, il soggetto individuato dalla legge quale responsabile della classificazione e, quale professionista nel settore dei rifiuti, non può certo ignorare la normativa vigente e la giurisprudenza della Cassazione.

5. L'ONERE DELLA PROVA

Secondo i fautori della tesi probabilistica, *"la classificazione dei rifiuti rappresenta un caso di "probatio diabolica" e ad essa dovrebbe applicarsi l'inversione dell'onere della prova: non è il produttore che deve dimostrare di aver correttamente classificato il rifiuto ma è l'organo di controllo che deve provare che la classificazione è errata, anche solamente contestando il fatto che non sia stata applicata la dovuta diligenza nella classificazione.*

*Per contestare una classificazione non potrà essere usata un'argomentazione negativa come quella di **non aver controllato tutte le sostanze pericolose** ma un'argomentazione positiva come quella di dimostrare la presenza di una sostanza pericolosa oltre i limiti, che il classificatore non ha considerato oppure effettuando una prova che dimostri la pericolosità di un rifiuto per una categoria di pericolo ignorata dal classificatore oppure perché sono stati trascurati parametri che avrebbero dovuto ragionevolmente essere controllati e il produttore non ha giustificato i motivi per i quali non sono stati controllati o tali motivi non sono tecnicamente convincenti"*¹⁴

Francamente, per quanto ci sforziamo, non riusciamo a capire su quali basi poggiano queste affermazioni.

Se, per legge, la classificazione del rifiuto compete al produttore, e se la stessa legge (comma 6 della premessa) stabilisce che *"quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso"*, non vediamo come si possa affermare che, invece, la classificazione di un rifiuto come pericoloso compete all'organo di controllo il quale deve dimostrare (in positivo) la effettiva presenza delle caratteristiche di pericolo.

Tanto più che, come detto, effettuare l'analisi di un rifiuto con codici speculari per verificare se ad esso compete quello del rifiuto non pericoloso, non è un obbligo del produttore ma una sua scelta.

¹⁴ FORMENTON ecc., *op.loc.cit*

E altrettanto incomprensibile ci sembra la critica alla Cassazione di aver "*attribuito l'onere della prova al produttore*"; e cioè di avere applicato la legge.

6 CONCLUSIONI

In conclusione, non ci sembra che le ultime osservazioni formulate in dottrina a favore della tesi probabilistica siano tali da inficiare le conclusioni cui eravamo pervenuti, in applicazione della legge e con il conforto della Suprema Corte: nella classificazione delle voci a specchio solo la certezza della non pericolosità di un rifiuto potrà attribuirgli il relativo CER. In mancanza di questa certezza, il rifiuto deve essere considerato pericoloso, in applicazione del principio di precauzione. Così stabilisce la legge italiana, così ritiene la Commissione europea, così ritiene la Cassazione. E solo così si realizza la tutela dell'ambiente che deve sempre prevalere sugli interessi economici di parte.